

Prot. Gen. Settore Area Vasta, Ambiente e

Transizione ecologica

Cremona, lì 3 ottobre 2024

OGGETTO:

Misure strutturali permanenti e temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento locale previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per Il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano". Disposizioni per la limitazione alla circolazione e combustione dei residui vegetali per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale.

IL SINDACO

Premesso che:

- la direttiva U.E. 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri di valutare la qualità dell'aria e di adottare misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- il D.Lgs. 155 del 13/08/2010 di recepimento della Direttiva di cui al punto precedente, attribuisce alle Regioni la funzione di individuare valori limite e livelli critici, nonché azioni per il loro contenimento;
- in attuazione dei suddetti provvedimenti, Regione Lombardia ha approvato la legge n. 24/2006
 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e successive D.G.R. n. 7635 dell'11/07/2008, n. 9958 del 29/07/2009 e n. 2578 del 31/10/2014 riguardanti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- con D.G.R. n. 593 del 11/09/2013 Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), quale nuovo strumento di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria, mirato a prevenire l'inquinamento atmosferico e a ridurre le emissioni a tutela della salute e dell'ambiente:

Rilevato che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee".

Premesso che per consentire misure coordinate di intervento volte al contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017.

Rilevato che il citato Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso

un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Rilevato altresì che in attuazione dell'Accordo di Programma di Bacino Padano, la D.G.R. n. 3606 del 28/09/2020 che modifica e sostituisce l'allegato 2 alla D.G.R. 7095 del 18/09/2017, come integrato dalla D.G.R. n. 712 del 30/10/2018, stabilisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, finalizzati all'adozione coordinata e congiunta di idonee misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria;

dato atto che con la D.G.R. n. 7095/2017 "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017", in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di bacino padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto. La DGR ha stabilito che tali procedure si applicano nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2 del territorio regionale nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).

Considerato che, con la DGR X/2578 del 31 ottobre 2014, il Comune di Cremona è inserito tra i comuni di fascia 1, la DGR X/7025 del 18 settembre 2017 stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione delle misure temporanee viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- In tutti i casi le misure temporanee si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Richiamate:

La D.G.R. n. 449/2018 di aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), nel quale sono previste le misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare la limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti, . stabilendo che, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni del PM10 (Acronimo di "Particulate Matter, ossia le polveri sottili dal diametro uguale o inferiore a 10 μm), si attuano misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria, previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle fasce 1 e 2 come definite dalla D.G.R. n.2578/2014, dei quali il Comune di Cremona fa parte;

- la DGR n. XI/2055 del 31/07/2019 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal progetto MoVe-In", con la quale:
 - a far data dal 1 ottobre 2019 sono state estese a tutto l'anno le limitazioni per i veicoli Euro 3 diesel nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2;
 - è stato stabilito l'aggiornamento del sistema di deroghe, a partire dal 1° gennaio 2020, come descritto nell'allegato 1 alla DGR n. XI/2055 del 31/07/2019;
 - è stato avviato il progetto MoVe-In, che consente a tutti i proprietari di veicoli circolanti nella Regione Lombardia oggetto di limitazioni della circolazione che aderiranno volontariamente a tale servizio, di ottenere una deroga chilometrica alle limitazioni della circolazione di durata annuale salvo esaurimento dei chilometri concessi.
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, che modifica e sostituisce gli allegati alla D.G.R. 7095 del 18/09/2017, come integrato dalla D.G.R. n. 712 del 30/10/2018, disponendo:
 - l'estensione delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno nei comuni ricadenti in fascia 2 a partire dall'11/01/2021,
 - la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale nei comuni ricadenti in fascia 1 e nei 5 comuni con più di 30.000 abitanti di fascia 2;
 - l'estensione delle limitazioni dei veicoli Euro 1 benzina a tutto l'anno nei comuni di fascia 1 e 2 a partire dall'11/01/2021;
 - l'individuazione per i veicoli soggetti a limitazioni della circolazione, delle soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In, estendendo le limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In;
 - la definizione dei sistemi di abbattimento delle polveri sottili, ai fini della esclusione dalle limitazioni;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 675 del 08/01/2021 con la quale è stata disposta la sospensione dell'avvio delle limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria nazionale da Covid-19;

Dato atto che in data 31/03/2022 è cessato lo stato di emergenza sanitaria nazionale da Covid-19;

Premesso che, cessato lo stato di emergenza Covid, sono attualmente applicate una serie di Misure Strutturali Permanenti disposte dalla D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020, che stabiliscono:

- per gli autoveicoli Euro 0 -1 Benzina ed Euro 0-1-2-3 (senza FAP) Diesel privati e commerciali, a esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano limitazioni alla circolazione dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, da lunedì a venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30, salvo adesione al servizio Move-In;

- per gli autoveicoli Euro 4 Diesel (senza FAP) privati e commerciali, a esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano limitazioni alla circolazione dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno, da lunedì a venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30, salvo adesione al servizio Move-In;
- Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24).
- per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 si applicano dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno, da lunedì a venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 6545 del 20/06/2022 è stato confermato l'avvio delle limitazioni per i veicoli di classe Euro 4 diesel introdotte dalla DGR 3606/2020 nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo) nei comuni ricadenti in fascia 1, e nei 5 comuni con più di 30.000 abitanti di fascia 2 a partire dal 1° ottobre 2022;

Dato atto altresì che la medesima D.G.R. n. 6545/2022 nel deliberato, ha previsto deroghe temporanee per i veicoli limitati: o di classe Euro 4 diesel (tutte le categorie) i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto, datato antecedentemente al 1° ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo limitato, fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre al 31 marzo 2023; o fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri < 0,0045 g/km, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo; o fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri < 0,0045 g/km oppure < 0,01 g/kWh, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo.

Dato atto che la D.G.R. n. 1008/2023 nel deliberato ha previsto con gli Allegati 1,2,3 implementazioni e modifiche alle limitazioni permanenti e temporanee al traffico veicolare e nuovi limiti chilometrici ai veicoli che aderiscono al servizio Move-in;

Le nuove disposizioni entreranno in vigore per l' Allegato 1 a partire dal 01/04/2024, per gli Allegati 2 e 3 dal 01/10/2023.

Dato atto che la D.G.R. n. 2634/2024 del 24/06/2024, nel deliberato ha previsto con gli Allegati 1,2,3 implementazioni e modifiche alle limitazioni permanenti e temporanee al traffico veicolare e nuovi limiti chilometrici ai veicoli che aderiscono al servizio Move-in;

Le nuove disposizioni entreranno in vigore per gli Allegati 1, 2 e 3 dal 01/10/2024.

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada":

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste le DGR n. X/7635 dell'11 luglio 2008 e DGR n. X/2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;

Vista la DGR n. X/6675 del 07/06/2017;

Vista la DGR n. X/7095 del 18/09/2017;

Vista la DGR n. X/449 del 02/08/ 2018;

Vista la DGR n. XI/2055 del 31/07/2019;

Vista la DCR n. XI/1022 del 21/04/2020;

Vista la DGR n. XI/ 3606 del 28/09 /2020;

Vista la DGR n. XI/5360 del 11/10/2021

Vista la DGR n. XI/6545 del 20/06 /2022:

Vista la DGR n. XII/1008 del 25/09/2023;

Vista la DGR n. XII/2634 del 24/06/2024;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

In tutto il territorio del Comune di Cremona, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, fino a nuove disposizioni:

- A) MISURE STRUTTURALI PERMANENTI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
 - **A1) Autoveicoli** (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL.

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 19.30, esclusi giorni festivi infrasettimanali, come da disposizioni dell'Allegato 1 della d.g.r. n. 2634 del 24/06/2024, per i seguenti veicoli:

- autoveicoli non omologati ai sensi della direttiva europea per ogni tipo di alimentazione (veicoli detti "Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel")
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (veicoli detti "Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel"))
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (veicoli detti "Euro 2/II diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (veicoli detti "Euro 3/III diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif.98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif.98/69/CE B, 2001/1 CE rif.98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con dispositivo antiparticolato) e alimentati a gasolio (veicoli detti Euro 4/IV diesel);

Sono fatte salve le ulteriori limitazioni della circolazione e dell'utilizzo disposte dall'Allegato 1 della DGR n. 2634 del 24/06/2024, relative alle successive annualità (con decorrenza dal 1° ottobre 2025).

A2) il divieto di circolazione, per i motocicli e ciclomotori a due tempi, con riferimento alla seguente articolazione:

- **divieto di circolazione** permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno 24 ore su 24), per i motocicli e ciclomotori a due tempi **Euro 0**
- dal 1° ottobre al 31 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 19.30, esclusi giorni festivi infrasettimanali, per i motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1;

A3)il divieto di circolazione, dal lunedì alla domenica, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in tutta la regione, per gli autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 285/1992, codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per Trasporto Pubblico Locale (TPL), per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 diesel");
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1/I diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2/II diesel");

Sono fatte salve le disposizioni nazionali che - dal 1° gennaio 2024 - vietano la circolazione dei veicoli di categoria **M2 e M3**, adibiti a servizi di Trasporto Pubblico Locale, alimentati a **benzina o gasolio** fino alla classe ambientale **Euro 3/III** compresa (articolo 4, comma 3-bis, del DL 10 settembre 2021, n. 121).

A4) lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

A5) il servizio MoVe-In - In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere di cui al punto A) è confermata la limitazione chilometrica Move-In alla circolazione dei veicoli più inquinanti monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale, all'interno di una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. L'adesione al servizio Move-In – disciplinato dalle dd.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, n. 1396 del 18/03/2019, n. 2055 del 31/07/2019, n. 3606 del 28/09/2020, n. 4173 del 30/12/2020, n. 6545 del 20/06/2022 e n. 6661 del 11/07/2022 e n. 1008/2023 - comporta l'impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. Il raggiungimento di tale soglia determina l'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell'anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste. L'assegnazione delle soglie chilometriche annuali Move-In è riportata in Allegato 2 della d.g.r. n. 2634 del 24/06/2024.

ESCLUDE

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.R. n. 24/2006 dalle limitazioni alla circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, individuati nei soli veicoli di classe emissiva pari o superiore ad Euro 2/II;
- i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Per efficace sistema di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti si intende un sistema in grado di garantire nelle condizioni di guida reali (RDE) valori di emissione di polveri e di NOx pari o inferiori a quelli previsti per i veicoli appartenenti alla classe ambientale Euro 6 D/ Euro VI alimentati a gasolio. Tenuto conto della rilevanza delle emissioni di ossidi di azoto (sia per le concentrazioni di NO2, sia per la formazione di particolato secondario) non sono più considerati efficaci, ai sensi delle disposizioni della LR 24/2006, i sistemi di abbattimento delle sole polveri a partire dal 1° ottobre 2023 per le autovetture (cat. M1) e a partire dal 1° ottobre 2024 per tutti i veicoli;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale, rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario:
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale;

DEROGA

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24/2006, i seguenti veicoli:

- veicoli aderenti al servizio Move-In secondo le modalità previste nell'Allegato 2 della DGR 2634/2024;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, etc.), in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esecuzioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti previste ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 285/1992;

Il Comune **non può concedere** deroghe speciali e personali al di fuori di quelle riportate, previste dai provvedimenti regionali.

B) MISURE TEMPORANEE DI <u>PRIMO</u> LIVELLO (<u>ARANCIO</u>) - in caso di superamento della soglia media giornaliera di 50 mg/m³ di PM10, per 2 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui due giorni antecedenti, attive dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo.

B1) LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE

imposte dal giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle D.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018 n. 2055/2019, n. 3606/2020, n. 1008/2023 e n. 2634/2024 con la seguente articolazione:

Limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle 7.30 alle 19.30 dei seguenti veicoli:

- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina o a gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel:
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III e 4/IV alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;
- divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

B2) MISURE OMOGENEE PER IL CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO LOCALE

- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 4 Stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
- divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, c. 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

- divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interramento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento, tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF.
- invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
- potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
- C) MISURE TEMPORANEE DI <u>SECONDO</u> LIVELLO (<u>ROSSO</u>) <u>aggiuntive rispetto a quelle di PRIMO LIVELLO</u>, in caso di superamento della soglia media giornaliera di 50 mg/m³ di PM10, per 7 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui sette giorni antecedenti, attive dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo.
- C1) LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE Nessuna limitazione aggiuntiva rispetto alle misure di cui al punto B1
- C2) MISURE OMOGENEE PER IL CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO LOCALE: divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 5 Stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

Sono mantenute le stesse condizioni di esclusioni e deroghe previste nell'art. 13, della L. R. n. 24/2006, come riportate nella sezione esclusioni e deroghe di cui al paragrafo A) relativo alle misure strutturali permanenti, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive.

In caso di attivazione delle misure B1 e C1, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico,

ESCLUDE

dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della I.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della

Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

DEROGA

ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24/2006, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

L'entrata in vigore delle misure di 1^e e 2^e Livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti B1 – B2 – C1 – C2, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nell'applicativo sul sito istituzionale di Regione Lombardia (https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/stato-attivazione), come segue:

- se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

RICORDA

Che il fermo si applica su tutti i tratti stradali situati nel territorio comunale comprese le strade provinciali e statali.

AD ESCLUSIONE

- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla D.G.R. n. 19709/2004;
- dei tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

<u>Strade di penetrazione</u>: tra le strade di cui ai precedenti punti, gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle fermate periferiche dei mezzi pubblici:

Ex SS 10 Piacenza, viale Po, via della Ceramica, via Vecchia, via Riglio, piazzale Caduti del Lavoro, via Milano, via Castelleone, via Bergamo, via Boschetto (da via Cimitero fino alla Motorizzazione Civile), via Cimitero, via Brescia (fino all'imbocco della "tangenziale"), via Persico (fino all'incrocio con via dell'Annona), via Mantova, via Buoso da Dovara (tratto compreso fra via Postumia e via Ghisleri), via Giuseppina, via Casalmaggiore (fino all'imbocco della circonvallazione sud-est), via Portinari del Po (limitatamente al tratto per raggiungere il piazzale Azzurri d'Italia).

Strade di collegamento

- Via Eridano, via Monviso, via Seminario, via N. Sauro, via Zaist ("tangenziale");
- Viale Concordia, via Massarotti, via Ghinaglia, piazza Risorgimento, via Dante, viale Trento e Trieste, piazza della Libertà, via Ghisleri, via Novati, via del Giordano, piazzale Cadorna (cerchia delle vecchie mura);
- Via Tavernazze (tratto compreso da Bosco ex Parmigiano a via Busada), via Campanella, via Busada (circonvallazione sud-est);
- Via dell'Annona

<u>Parcheggi</u>

Piazzale Atleti Azzurri d'Italia; parcheggio via della Ceramica; autosilo via Massarotti; parcheggio Ex Tranvie via Dante; parcheggio piazzale della Croce Rossa; parcheggio Stadio Zini via dell'Annona; parcheggio Ospedale Maggiore Largo Priori.

INFORMA CHE

- il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati di ARPA Lombardia, si realizza una delle due seguenti condizioni:
 - la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti; il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo
 - si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.
- Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° Livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

AVVERTE CHE

- Per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione permanenti e temporanee di cui ai punti A1), A2), A3), A4), B1), C1), secondo le norme di procedura indicate nella Legge 689/81, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 27 c. 11) della L.R. n. 24/2006 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00).
- L'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui ai punti **B2), C2)**, sarà punita:
 - per le violazioni relative al settore agricolo, con le sanzioni previste dall'art. 27 comma 11 bis della L.R. n. 24/2006 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 5.000);
 - per le violazioni relative ai generatori a biomassa legnosa, con le sanzioni previste dall'art. 27 c. 4 della medesima L.R. n. 24/2006 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 5.000);
 - per le violazioni relative a situazioni di combustioni all'aperto (ove ne ricada la fattispecie) dalle sanzioni previste dall'art.27 c. 11 ter della L.R. n. 24/2006 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00).
- La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione.
- Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 recante "Codice della Strada" cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvati, nell'eventualità, da tecnici abilitati.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni in applicazione del D.Lgs 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Cremona.

Di trasmettere copia dell'ordinanza: al Comando Polizia Locale, al personale dell'ufficio Viabilità, Polizia di stato, Comando provinciale dei Carabinieri, Guardia di Finanza.

Di dare ampia diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito del Comune

IL SINDACO (Leonardo Virgilio)